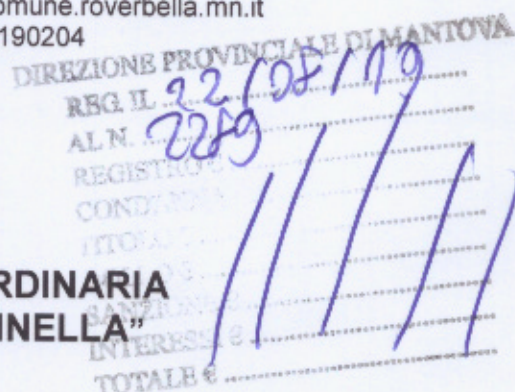




LA MOLINELLA

Associazione di Protezione Civile O.N.L.U.S.
Via Cefalonia n. 2 - 46048 Roverbella (MN)
e mail: protcivlamolinella@comune.roverbella.mn.it
C.F. 93065190204



VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DELL' ASSOCIAZIONE "LA MOLINELLA"

Il giorno 05/08/2019 alle ore 20 presso la sala riunioni della Sede della Associazione di Protezione Civile Onlus La Molinella, sita in Roverbella Via Cefalonia n. 2, si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione per discutere ed approvare all'unanimità l'adeguamento dello Statuto, come imposto dalla Legge, per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore per poter usufruire delle agevolazioni di cui al comma 2 dell'Art. 101 del D.Lgs. 117/2017

Alle ore 21 dello stesso giorno è stata indetta l'Assemblea Ordinaria dei Soci come da avviso inviato agli associati per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

- 1) Adeguamento Statuto La Molinella, come previsto dalla Legge, per l'iscrizione al Registro unico del Terzo Settore.
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti 18 soci su 19, Migliorari Massimo, (assente per motivi personali).

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per validità dell'assemblea di prima convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea.

Il Presidente dichiara aperta la seduta

Il Presidente legge il nuovo Statuto adeguato alle nuove normative di Legge Vigenti

I volontari prendono atto

Nessuno dei volontari prende la parola

Si procede alla votazione per alzata di mano

Il voto è unanime

L'adeguamento Statutario a Norma di Legge è approvato

Il Presidente prende la parola e propone ai Soci, una volta arrivati i soldi delle convenzioni, l'acquisto di un secondo Quad (Quadriciclo) da adibire per l'inverno a mezzo sgombra neve e spargisale da utilizzare nel secondo Comune, Castelbelforte, con noi convenzionato per la pulizia di marciapiedi e piazzali scuole e l'acquisto di tute impermeabili antipioggia.





LA MOLINELLA

Associazione di Protezione Civile O.N.L.U.S.
Via Cefalonia n. 2 - 46048 Roverbella (MN)
e mail: protcivlamolinella@comune.roverbella.mn.it
C.F. 93065190204

I volontari prendono atto
Nessuno dei volontari prende la parola
Si procede alla votazione per l'acquisto degli articoli sopra indicati

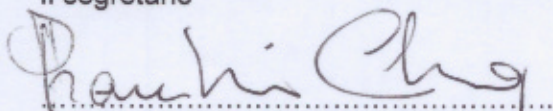
Il voto è unanime

Una volta ricevuti i contributi dai Comuni Convenzionati; Roverbella e Castelforte, si procederà all'acquisto del materiale sopra indicato.

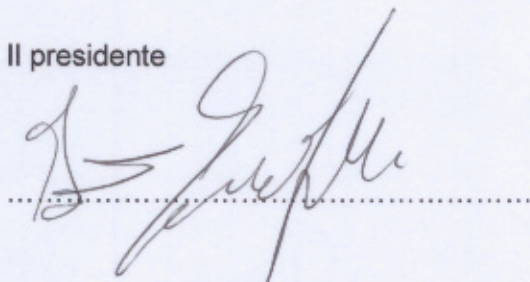
Esaurito così l'ordine del giorno essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle 22.30 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Roverbella 05/08/2019

Il segretario



Il presidente



STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LA MOLINELLA - ODV

Art. 1 - Denominazione, sede e durata dell'Associazione,

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato "Associazione di Protezione Civile La Molinella - ODV". L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione ha sede in "Roverbella" (Prov. MN), Via Cefalonia, n 2.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 — Oggetto e scopo dell'Associazione.

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della protezione civile
2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da Protezione Civile ai sensi della L. 24 febbraio 1992 n 225 e successive modificazioni e del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018.

2bis. In particolare, L'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti si propone di svolgere le seguenti attività:

- formazione dei volontari nel pieno rispetto degli standard regionali o nazionali;
- addestramento, anche mediante l'organizzazione di esercitazioni, dei volontari formati al fine di mantenere un adeguato livello di prontezza operativa;
- intervento a supporto della popolazione civile in caso di calamità naturale o dovuta ad attività produttive, nel territorio di Roverbella, dai comuni in convenzione con l'associazione e dove richiesto dalle autorità nazionali, regionali o provinciali di protezione civile.

2.ter. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

3. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Art. 3 — Aderenti all'Associazione.

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si Impegnano a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.

2. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato. Nella domanda di adesione l'aspirante SOCIO dichiara di accettare senza riserve le disposizioni dello statuto, le disposizioni dei regolamenti attuativi e i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei Probiviri.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 4 — Diritti e doveri degli aderenti.

1. Gli aderenti possono essere:

- soci volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'associazione,
 - soci sostenitori, che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri. Tutti i soci, in regola col versamento della quota sociale annuale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

2. Gli aderenti non possono intrattenere con l'Associazione, alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali.

3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

4. Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

5. Ogni socio ha diritto di elettorato attivo e passivo. Ciascun socio ha diritto a consultare liberamente i libri sociali e i libri contabili dell'Associazione.

6. Ogni socio ha il dovere di rispettare le norme del presente statuto e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali.

Art. 5 — Esclusione del Socio,

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi disciplinati dal regolamento interno dell'Associazione.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art.6 - Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio direttivo,
 - il Presidente.
 - Il Revisore dei Conti;
 - Il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7 — L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

5. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati e l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della eventuale seconda convocazione. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti. di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale.
7. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di 1 delega.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i SOCI.

Art 8 — L'Assemblea ordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione eleggendoli tra i soci;
 - nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eleggendoli tra i soci;
 - nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri eleggendoli tra i soci;
 - nomina e revoca, qualora si verifichino le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio consuntivo e preventivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 9 — L'Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria.

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 10 - Consiglio Direttivo.

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo Interno il Presidente dell'Associazione e il VicePresidente. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti'

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; - assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione.
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare, secondo quanto dispone l'art. 5 del presente statuto, l'esclusione del socio - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 11 — Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 — Il Revisori dei Conti

1. L'Assemblea ordinaria nomina il Revisore dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 13 — Il Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea ordinaria nomina, tra i non soci, i tre componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
2. Il Collegio dei Probiviri decide, in Via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo o

sul provvedimento di rigetto della domanda di adesione.

3. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

4. Se richiesto, il Collegio fornisce l'interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.

5. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 14 — Le risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari; - contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività; - contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L'importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 — Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 16 — Il Bilancio dell'Associazione

1. L'Esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli aderenti.
5. I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria, sentita la relazione e i parere espresso dal Revisore dei Conti, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Art. 17 — Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2018, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato,
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 18 — Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività, di cui all'art 8, 2° comma. del presente statuto, approvato dall'Assemblea dei soci.
2. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 19 — Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra L'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

Art. 20 — Scioglimento dell'Associazione

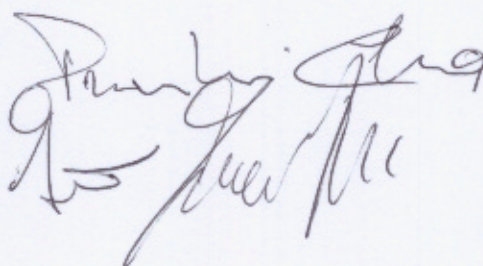
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo

settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 — Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente statuto. si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE



LA MOLINELLA

Associazione Protezione Civile Onlus
Via Cefalonia, 2
46048 Roverbella (MN)
e-mail: protezionemolinella@comune.roverbella.mn.it
Tel/ 327/8913576 - C.F. e P. IVA 93065190204